

ISTRUZIONI OPERATIVE N.25 DEL 16.12.2025

Spett.li /le Produttori/Operatori
interessati
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola
Loro sedi

p.c. Ministero dell'agricoltura della
sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: Istruzioni Operative Intervento Settoriale Investimenti - Regolamento (UE) 2021/2115, art. 58, par 1) lett. b) Regolamento delegato (UE) 2022/126, art. 11); articolo 7) del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 635212 del 2 dicembre 2024; Circolare coordinamento AGEA n. 8699 del 04/02/2025. Procedure di controllo sul rispetto del vincolo quinquennale di mantenimento impegni. Periodo di programmazione 2023-2027.

Con le presenti Istruzioni operative si forniscono le modalità di svolgimento dei controlli da attuare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1) e 9) del Regolamento delegato UE 2022/126 per tutte le operazioni finanziate con l'intervento settoriale Investimenti - FEAGA, al fine di verificare il rispetto del vincolo quinquennale del mantenimento impegni, correlato alle domande di aiuto presentate, per il periodo di programmazione 2023-2027, a decorrere dalla campagna 2023/2024.

Si specifica che fino alla Campagna 2024/2025 i controlli sono eseguiti dall'OP AGEA e dalla Campagna 2025/2026 i controlli sono eseguiti direttamente dall'OP ARCEA.

Quanto di seguito indicato trova applicazione per le domande di pagamento di saldo, per l'intervento Investimenti, la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, pertanto, con l'erogazione del saldo, oppure, senza l'erogazione del saldo. Quest'ultima casistica si verifica in presenza di un contributo erogato in anticipo.

Nei casi sopra rilevati sorge, a carico del beneficiario, l'obbligo perentorio di rispettare il vincolo quinquennale di mantenimento degli impegni.

Ai fini del rispetto del vincolo quinquennale l'investimento deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di rilascio della domanda di pagamento del saldo, la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo, il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato e finanziato, con divieto di alienazione, cessione, locazione e/o trasferimento a qualsiasi titolo, ivi compreso il noleggio/affitto del bene.

Qualora non vengano rispettati i suddetti requisiti il contributo viene recuperato.

Inoltre, il recupero del contributo avviene, inderogabilmente, se si verifica una delle seguenti situazioni:

- una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

A norma dell'art. 7 comma 2 del DM n. 635212/2024, gli investimenti restano di proprietà, in possesso ed in uso esclusivo del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza.

Premesso quanto sopra, al fine di uniformare l'estrazione del campione da sottoporre a controllo, la cessazione del vincolo quinquennale avverrà nel mese di luglio del quinto anno assoggettato al vincolo. Il periodo quinquennale sarà calcolato prendendo in considerazione l'esercizio finanziario di riferimento nel quale deve essere presentata la domanda di pagamento di saldo.

Quanto sopra trova la sua motivazione in considerazione del fatto che i termini ultimi per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, di norma, scadono non oltre il mese di luglio (esempio: per le domande di pagamento del saldo presentate nell'esercizio finanziario 2024 il vincolo cesserà nel mese di luglio 2029).

Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato ai precedenti capoversi.

In deroga a quanto sopra, il venir meno del rispetto del vincolo quinquennale può non determinare il recupero del contributo laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo, tale circostanza deve essere comunicata preventivamente all'OP AGEA e/o All'OP ARCEA (cfr. par. 4) art. 7) del DM 635212/2024).

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, all'OP AGEA e/o All'OP ARCEA, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

1. Cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116

Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, invocate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, debbono risultare estranee al controllo del beneficiario, non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto e deve essere dimostrato che le conseguenze non potevano essere evitate nonostante l'adozione di tutte le precauzioni del caso.

Le procedure descritte nei paragrafi successivi, inerenti all'attività del riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, sono di competenza dell'OP ARCEA, in proprio o delegata dall'OP AGEA, per i controlli attuati per la verifica del mantenimento dell'impegno quinquennale.

Ciò premesso, di seguito si riportano le procedure da seguire in caso di richiesta di applicazione della deroga al rispetto del vincolo quinquennale, precisando che le stesse saranno oggetto di un processo di informatizzazione in ambito dei servizi SIAN.

a) *Comunicazione preliminare (istanza per il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali)*

Il richiedente, individuato quale soggetto nei confronti del quale sorge l'obbligo di presentare la comunicazione preliminare (beneficiario della domanda di pagamento del saldo, oppure l'erede in caso di decesso), dovrà presentare all'ARCEA la comunicazione per ottenere il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate.

La comunicazione deve contenere: i dettagli dell'evento, la documentazione probante a supporto, l'impatto che ha determinato, o determinerà, sul progetto assoggettato al vincolo quinquennale, le misure intraprese dall'Azienda per il contenimento dei danni al fine di attestare l'impossibilità di garantire il rispetto del vincolo. Tale comunicazione deve essere sempre effettuata anche in caso di fallimento non fraudolento.

Qualora l'Azienda non intenda rispettare il vincolo quinquennale e ritenga che non sussistano i presupposti per invocare le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionale, dovrà presentare solo la domanda di recesso, che dovrà essere istruita dall'ARCEA territorialmente competente, ai fini della determinazione del debito ed attivazione delle procedure di recupero per il periodo residuo per il quale il vincolo è venuto meno.

Per il subentro, nella comunicazione preliminare, dovranno essere riportati anche i riferimenti del subentrante. Nel caso di subentro per decesso, l'erede richiedente ed il subentrante potranno anche coincidere.

Inoltre, sempre nel merito del subentro, il subentrante dovrà essere titolare di partita IVA, con iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e dovrà aver costituito nel SIAN un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.

Il subentrante dovrà, altresì, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al sostegno.

Si aggiunge che, ad eccezione della causa per decesso, in caso di cessione di azienda o di subingresso in un'attività già esistente, ribadendo che le motivazioni addotte per il subentro devono essere esclusivamente le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale e nazionale, dovrà essere verificato che non si venga a determinare una elusione, intesa come creazione di condizione artificiose, da parte del richiedente per sottrarsi ad un debito oppure ad una penale in essere.

Nel caso specifico, laddove il subentro comporta una modifica della partita IVA, prima di accogliere l'istanza è necessario verificare che a carico dell'Azienda "cedente" non siano presenti dei recuperi per indebite percezioni, ed in particolare qualora il recupero debba avvenire tramite compensazione/trattenuta automatica (art 31 del regolamento (UE) 2022/128) con futuri pagamenti a favore del beneficiario cedente. Parimenti, dovrà essere verificato che non siano presenti delle sospensioni dai pagamenti oppure delle penali che determinano l'esclusione dell'Azienda cedente dal sostegno degli Investimenti.

Il Servizio ARCEA territorialmente competente, eseguita l'istruttoria, dovrà valutare la sussistenza di quanto invocato dal richiedente per il successivo accoglimento, oppure, per il diniego.

b) Richiesta riconoscimento delle conseguenze venutasi a determinare a seguito delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate.

Se le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali sono riconosciute, il richiedente (beneficiario, oppure l'erede subentrante in caso di decesso, oppure il subentrante per le casistiche diverse dal decesso) dovrà presentare all'ARCEA una seconda istanza che avrà per oggetto la richiesta di nulla osta alla conseguenza venutasi a determinare a seguito della causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale invocate. Tale istanza dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate.

Le richieste dovranno essere corredate di tutta la documentazione utile all'ARCEA per eseguire una corretta valutazione ed istruttoria.

In caso di subentro, l'Azienda subentrante dovrà sottoscrivere il rispetto agli impegni ed obblighi per il tempo residuo del vincolo quinquennale.

Si precisa che, in caso di inosservanza del vincolo quinquennale, il solo accoglimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali da parte della Regione/PA non comporta automaticamente anche il riconoscimento delle condizioni per non procedere al recupero del contributo percepito.

Nel caso in cui le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali non siano accolte, oppure non sia accolta la seconda istanza, l'Azienda dovrà presentare una domanda di recesso al progetto che dovrà essere istruita ai fini della determinazione del debito ed attivazione delle procedure di recupero per il periodo residuo per il quale il vincolo è venuto meno.

L'Azienda potrà anche decidere di mantenere il rispetto dell'obbligo assunto ai fini del vincolo quinquennale, in tal caso non dovrà presentare la domanda di recesso.

In assenza delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) si procederà al recupero dell'intero contributo percepito, indipendente dalle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate.

Analogamente, le comunicazioni effettuate successivamente alla notifica dell'esecuzione del controllo ex post oppure al riscontro di anomalie in sede di controllo ex post, non sono accolte con conseguente attivazione immediata delle procedure di revoca del finanziamento concesso e del recupero dell'intero

contributo, quale indebito percepito.

Qualora il venir meno del vincolo quinquennale interessi parzialmente il progetto, il recupero del contributo potrà essere commisurato alla parte di progetto il cui vincolo non può essere mantenuto, ma solo a condizione che il progetto mantenga i requisiti e la funzionalità, nell'ambito dell'Azienda, e che gli scopi e le finalità siano rispettate.

Come indicato nella circolare di AGEA coordinamento del 4 febbraio 2025 n. 8699, la realizzazione di un vantaggio "indebito" può essere sia diretta che indiretta ed è costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

c) Controlli in loco

L'OP AGEA o L'OP ARCEA, per i periodi di rispettiva competenza, provvede, nell'ambito di ogni esercizio finanziario e per le domande assoggettate all'ultimo anno di rispetto del vincolo, ad estrarre il campione di domande da sottoporre al controllo di mantenimento degli impegni.

L'attività del suddetto controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà eseguita dall'OP ARCEA.

I controlli copriranno, per ogni anno civile, il 5% della spesa ammissibile per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni.

Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie azioni, gruppi di intervento, sottointervento e dettaglio sottointervento.

L'OP AGEA o L'OP ARCEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a controllo campione su una base del 1,25% casuale e del 3,75% su una base di analisi di rischio, e procede alla estrazione del campione in misura del 5%.

Il controllo ha lo scopo di verificare principalmente:

1. la presenza dell'investimento finanziato e che non sia intervenuta alcuna variazione della localizzazione, salvo preventiva autorizzazione;
2. che sia garantita la corretta manutenzione e funzionalità e scopi dei beni oggetto dell'investimento (deve essere verificato che il progetto sia stato mantenuto funzionale esattamente nel rispetto e per lo scopo di quanto ammesso all'aiuto e successivamente ammesso in sede di collaudo);
3. il mantenimento del vincolo d'uso e di destinazione;
4. che l'investimento non sia stato noleggiato;
5. l'assenza di cambiamenti della gestione aziendale che modificano le finalità dell'investimento;
6. che, qualora siano presenti delle modifiche, intervenute nel periodo di impegno, queste siano state preventivamente comunicate all'ARCEA e dalla stessa autorizzate;
7. la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici;
8. la verifica che nell'arco dei cinque anni assoggettati al vincolo, per il progetto non vi sia stato un doppio finanziamento.

Ai fini della verifica dell'assenza del doppio finanziamento, premesso quanto già in essere con la demarcazione e con l'elenco delle operazioni ammissibili di cui agli allegati al DM 635212/2024, dovrà essere effettuato un controllo tramite fascicolo aziendale per la verifica della presenza di progetti analoghi e/o domande presentate nell'ambito dei sostegni finanziari previsti dal FEASR.

Altresì, dovrà essere verificato che gli investimenti finanziati non siano stati ceduti a terzi, non siano stati oggetto di noleggio/affitto e non sia stato modificato l'assetto proprietario aziendale, ovvero la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva.

A tal fine dovrà essere verificato, tramite la visura camerale, che non sia intervenuta alcuna modifica dell'attività principale svolta dall'Azienda rispetto a quanto risultava nella fase di ammissibilità del

progetto.

Inoltre, per quanto attiene il noleggio/affitto, tutte le Aziende assoggettate al vincolo quinquennale dovranno, per ogni anno assoggettato al vincolo:

- per le società con obbligo di deposito dei rispettivi bilanci nel Registro delle Imprese: inserire annualmente, nella Nota Integrativa allegata al bilancio, una dichiarazione in cui si attesta che, per gli investimenti rientranti nel progetto ammesso al saldo di cui alla domanda di saldo n. xxx liquidata nell'esercizio finanziario xxxx, è stato mantenuto, nel periodo in oggetto, il rispetto agli obblighi di cui all'art 11 comma 9) lettere b), c) e d) del regolamento delegato UE 2022/126.
- per le imprese individuali e per le società di persone, se estratte a campione: per ogni anno assoggettato al vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui i beneficiari attestano di aver mantenuto nel periodo dal/al gli obblighi di cui all'art 11 comma 9) lettere b), c) e d) del regolamento delegato UE 2022/126;

Per quanto attiene il noleggio/affitto il primo controllo, utile ma non esaustivo, dovrà essere eseguito controllando le visure camerali per verificare che tra le attività dell'Azienda non vi sia quella del noleggio/affitto.

Tramite consultazione della planimetria di cantina depositata all'ICQRF con l'individuazione e numerazione di tutti i beni associati al codice ICQRF della cantina stessa e con il registro telematico si potrà verificare se sono presenti registrazioni di carico e scarico con il codice ICQRF dello stabilimento che li ha utilizzati.

Ogni cantina obbligatoriamente deve avere il codice ICQRF, quale codice identificativo univoco per ogni stabilimento/deposito dove vengono detenuti e lavorati prodotti vitivinicoli, tale codice permetterà di tenere traccia dei movimenti di prodotti e di verificare che quanto finanziato non si stato oggetto di noleggio/affitto. La "Planimetria dei Locali" è regolamentata secondo l'art. 9 della legge 238/16.

I titolari di cantine e stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 hl, esentati dall'Agenzia delle Dogane, trasmettono all'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, con specifica dei singoli recipienti superiori a 10 ettolitri, indicandone il codice alfanumerico e la capacità. Qualsiasi variazione, della capacità dei recipienti, dell'installazione o dell'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, deve essere comunicata all'ufficio territoriale.

Per i vasi vinari e per coloro che non sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro telematico, come previsto dal DM 293 del 20 marzo 2015, come stabilimenti enologici con capacità inferiore a 50 ettolitri, devono comunque presentare la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza e quest'ultima deve contenere le informazioni riguardante i vasi vinari oggetto di finanziamento.

Nel caso in cui il controllo riguardi "cestoni per stoccaggio bottiglie", la verifica che gli investimenti finanziati non siano stati oggetto di noleggio/affitto, può ritenersi assolta se il numero di beni riscontrati è pari o superiore a quelli oggetto di finanziamento.

Per quanto attiene le procedure del controllo eseguito in loco, l'incaricato del controllo effettuerà il sopralluogo aziendale in contraddittorio recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Gli esiti della verifica sono riportati nel verbale di controllo mantenimento impegni.

Il verbale redatto dovrà, obbligatoriamente, contenere le informazioni dettagliate di tutti i beni correlati al progetto finanziato e verificati. Dovranno essere indicati il modello, la marca e il numero di matricola che dovranno corrispondere a quanto riscontrato in sede di collaudo della domanda di pagamento del saldo.

Qualora si vogliano utilizzare le foto, queste devono essere indicate come allegati al verbale, e devono essere foto georeferenziate (utilizzando per esempio l'App GPS Photo) di cui una con il dettaglio della matricola (ove presente) e una con evidenza dell'interezza del bene.

Non devono essere allegati documenti non pertinenti al controllo.

Gli esiti del verbale dovranno essere notificati al beneficiario affinché sia messo nelle condizioni di formulare eventuali osservazioni nelle modalità previste dalla legge.

Per le campagne di competenza dell'OP AGEA, gli esiti del controllo dovranno essere trasmessi ad AGEA stessa entro un mese dalla sottoscrizione.

In caso di esito negativo della verifica, la procedura revoca del finanziamento concesso, e di recupero dell'indebitato, dovranno essere attivate dall'ARCEA nei confronti della ditta.

L'OP AGEA dovrà essere immediatamente informata dell'avvenuta attivazione delle procedure sopra richiamate per poter iscrivere il credito, venutosi a determinare a seguito dell'esito negativo della verifica, e adempiere a tutte attività di propria competenza e spettanza.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE n. 2021/2116 e dei Reg. UE n. 2022/127 e n. 2022/128, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

L'OP AGEA procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebitato (lettera bonaria).

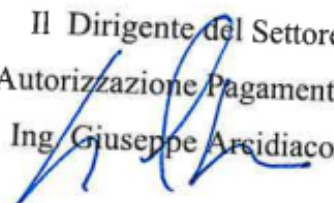
L'OP AGEA effettua i recuperi mediante la compensazione ai sensi dell'art 31 del Regolamento (UE) 2022/128. Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP AGEA avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

Le suddette procedure di recupero saranno eseguite in proprio dall'OP ARCEA a partire dalla campagna 2025/2026.

Si raccomanda ai soggetti in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Arcea: (www.arcea.it).

Il Dirigente del Settore 2
"Autorizzazione Pagamenti, CAI"
Ing. Giuseppe Arcidiacono



Il Commissario Straordinario
Dott. Giacomo Grovinazzo

